SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 566)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARIELLO, BALBO e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1969

Istituzione di scuole professionali per infermieri

Onorevoli Senatori. — In base alle norme attualmente in vigore l'assistenza degli infermi negli Istituti di cura è prestata, oltre che dal personale medico, dalle infermiere professionali e dagli infermieri cosiddetti generici.

Gli infermieri generici, che possono essere di entrambi i sessi, sono coloro che hanno conseguito il « certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico » per aver frequentato e superato appositi corsi, di regola, della durata di un anno, che si tengono in scuole istituite in ospedali civili e militari, Università ed altri Enti pubblici che esercitano la assistenza sanitaria. Le mansioni che essi svolgono nell'ambito ospedaliero sono subordinate rispetto a quelle delle « infermiere professionali ».

Le infermiere professionali sono coloro che hanno conseguito il « diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera » per aver frequentato le apposite scuole-convitto e superato i relativi corsi biennali che si tengono nelle medesime (le infermiere professionali possono ottenere anche un certificato di abilitazione a funzioni direttive frequentando e superando un terzo corso che si tiene ugualmente nelle scuole-convitto).

Le scuole-convitto professionali per infermiere provvedono da tempo ed in modo encomiabile alla formazione teorico-pratica del personale infermieristico mettendolo in condizioni di fronteggiare e superare particolari situazioni di emergenza. Queste scuole, alle quali si accede almeno con la licenza di scuola media inferiore o di avviamento o altro titolo di studio equipollente, hanno un programma di studio severo e completo che viene svolto con serietà e diligenza e che viene integrato con un assiduo tirocinio al letto del malato.

Il fatto che le scuole-convitto siano esclusivamente riservate ad allieve di sesso femminile pone un problema molto importante per il buon andamento stesso del servizio ospedaliero: quello cioè di sapere se è bene che l'assistenza del malato sia prestata esclusivamente dalla donna, oppure se è bene che essa venga prestata anche dall'uomo.

Fino ad ora evidentemente ha dominato la convinzione che il personale femminile sia il più adatto, per delicatezza di maniere e per materna sensibilità d'animo, a portare all'infermo quelle particolari cure di cui esso ha bisogno risultando, fra l'altro, gradito ai malati di entrambi i sessi. Pur non negando tutto ciò ci pare tuttavia che in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numerose circostanze la presenza di un uomo al letto del malato può essere opportuna per motivi particolari. Così, ad esempio, sarebbe bene che negli ospedali psichiatrici, dove occorre anche una certa vigoria fisica, l'assistenza infermieristica fosse affidata agli uomini piuttosto che alle donne. Anche nei comuni ospedali, si sente la esigenza di elementi maschili ben preparati per attuare sugli infermi particolari manovre tecniche che eseguite, fra l'altro con comprensibile riluttanza da un'infermiera, sono poi subite con disagio profondo dall'infermo.

D'altronde questo è uno dei motivi principali per cui nei reparti ospedalieri affidati ad infermiere professionali è sempre nichiesta l'opera di infermieri genenici per adempiere quelle manovre tecniche, di cui abbiamo detto sopra, senza per altro che i medesimi abbiano necessaria preparazione per farle.

Non dobbiamo inoltre dimenticare il servizio infermieristico nel campo dell'industria che necessita in prevalenza di infermieri uomini sia per l'ambiente, ad esempio metalmeccanico o siderurgico, nel quale il servizio stesso si svolge, ed anche perchè le infermiere in quanto donne non possono, legate al contratto di lavoro metalmeccanico, prestare servizio durante i turni di lavoro notturno.

Nonostante quanto sopra, si è rilevato che l'attuale legislazione non ammette per gli uomini la possibilità di ottenere un diploma professionale. Si verifica cioè, nella vita ospedaliera, il fatto, piuttosto insolito, che l'uomo si trova in una condizione di vera inferiorità rispetto alla donna, pur avendo i requisiti necessari per adempiere con pari abilità le medesime mansioni. Questo, d'altronde, è il motivo principale per cui molti uomini, con grave pregiudizio degli ospedali stessi, rinunciano *a priori* ad una professione che si prospetta assai avara, per essi, di soddisfazioni personali ed economiche.

Con il presente disegno di legge, che sottoponiamo al vostro benevolo esame, si vuole appunto ovviare a questo stato di cose.

Con l'articolo 1 del medesimo, infatti, si prevede la istituzione anche di scuole professionali per infermieri, alle quali scuole dovrebbero applicarsi tutte le norme, in quanto compatibili, che regolano e disciplinano le scuole-convitto per infermiere, tenendo tuttavia presente che i corsi teorico-pratici che si terranno in tali scuole potranno essere seguìti dagli uomini in qualità di « esterno ».

Naturalmente, così come avviene per la donna, a coloro che avranno frequentato e superato gli appositi corsi biennali, verrà rilasciato il diploma di infermiere professionale, e a coloro che avranno frequentato anche il terzo corso verra rilasciato il certificato di abilitazione a funzioni direttive nella assistenza sanitaria.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficienza ed altri Enti morali possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad istituire oltre che scuole-convitto professionali per infermiere anche scuole professionali per infermieri, in esternato.

A tali scuole professionali per infermieri si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle scuole-convitto per infermiere.

Art. 2.

Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge coloro che hanno prestato servizio presso cliniche universitarie, ospedali o altri enti di pubblica assistenza sanitaria in qualità di infermieri generici e sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle scuole professionali per infermieri di cui al precedente articolo 1 hanno la facoltà, al fine del conseguimento del diploma, di essere esaminati dalle Commissioni operanti nelle scuole professionali per infermieri prescindendo dalla frequenza ai corsi.